

STATUTO
“BENESSERE”
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E
CULTURALE

TITOLO I

Denominazione – sede

ART. 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e in ossequio a quanto previsto dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Trieste, via Cologna 11, una associazione sportiva dilettantistica e culturale non riconosciuta, che assume la denominazione “BENESSERE Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale”.

L’Associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui l’associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO II

Scopo – Oggetto

ART. 2

L’Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa non ha alcun fine di lucro e persegue, direttamente e/o attraverso la sua struttura organizzativa, le seguenti finalità:

- a) la diffusione e la pratica delle attività sociali, sportive e culturali intese come diritto di ogni cittadino;
- b) l’emancipazione culturale, sociale e fisica dei cittadini attraverso la pratica delle attività di cui al paragrafo a;
- c) l’affermazione dello sport e dell’attività motoria in generale come forme di espressione culturale corporea di rilevante importanza.

ART. 3

Per il raggiungimento delle finalità definite nell’art. 2, l’associazione si propone di:

1. promuovere e sviluppare attività sportive e dilettantistiche;
2. promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;
3. gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive e di vario genere;
4. organizzare corsi di attività motorie per le diverse fasce di età;
5. organizzare attività finalizzate alla piena espressione dei più diversi linguaggi del corpo, anche in forma agonistica;
6. organizzare attività per la preparazione sportiva finalizzata alla partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni e iniziative di diverse discipline sportive;
7. indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e qualificazione per operatori sportive.

Inoltre l’associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:



- a) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi e annesse aree di verde pubblico o attrezzate, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive;
 - b) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci, organizzare gite ed escursioni a scopo socio-culturale e/o sportivo;
 - c) dare ampio sviluppo alle scuole di sport che favoriscano in special modo l'istruzione dei giovani;
 - d) esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
 - e) perseguire finalità di solidarietà sociale nel settore dello sport dilettantistico;
 - f) effettuare occasionalmente raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - g) promuovere e costituire associazioni sportive associate cui demandare, nelle forme previste dallo statuto, la gestione delle singole discipline sportive nelle quali l'associazione è impegnata.
- L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
E' espressamente esclusa ogni attività professionistica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

TITOLO III

Soci

ART. 4

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche ed i soggetti collettivi, quali società sportive, circoli, club gruppi, associazioni, nonché ogni altro ente che condivide gli scopi ed abbia finalità compatibili con quelle dell'associazione.

ART. 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e di osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione.

La qualifica di socio individuale si assume dal momento del rilascio della tessera sociale e dal pagamento della quota associativa.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso il diritto di recesso.

ART. 6

La qualifica di socio individuale dà diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione e di godere di tutti i benefici offerti dall'Associazione, mentre i soci maggiorenni hanno inoltre il diritto:

- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica della norma dello Statuto e di eventuali regolamenti, per la nomina degli organi direttivi e per l'approvazione dei bilanci ed ogni altra deliberazione in seno all'assemblea;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci individuali sono tenuti:

- ❖ all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- ❖ al pagamento della tessera sociale all'atto dell'iscrizione ed a regolare annualmente la quota sociale stabilita in funzione dei programmi di attività.



ART. 7

La qualifica di socio collettivo dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

I soci collettivi sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota sociale.

ART. 8

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote e i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV

Recesso – Esclusione

ART. 9

La qualifica di socio individuale si perde per recesso, per mancato pagamento della quota associativa annuale, per esclusione, per dimissioni volontarie o per causa di morte.

ART. 10

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio individuale:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate degli organi dell'associazione;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo annuale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'associazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci.

ART. 11


La qualifica di socio collettivo si perde per mancato rinnovo della tessera associativa, rifiuto motivato del rinnovo della tessera associativa da parte degli organi direttivi, scioglimento ed altre cause che comportino la perdita della capacità giuridica ed esclusione.

ART. 12

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio collettivo:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota annuale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie o incompatibili con gli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.



ART.13

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.

TITOLO V

Fondo Comune

ART.14

Il fondo comune è indivisibile ed è costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da avanzi di gestione, fondi, riserve e da tutti i beni mobili ed immobili che pervengono alla Associazione a qualsiasi titolo.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalle quote sociali e contributi degli associati;
- dalle quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- da elargizioni, erogazioni, lasciti diversi, donazioni, eredità, atti di liberalità provenienti a qualsiasi titolo da soggetti pubblici o privati al sostegno dell'attività o dei progetti;
- da contributi di Enti pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- da entrate derivanti dalle attività svolte e dai servizi prodotti per il corpo sociale;
- da proventi delle cessioni di servizi e beni agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- dagli avanzi di gestione e dagli utili derivanti dalle manifestazioni che saranno comunque reinvestiti per le attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse;
- da entrate derivanti da manifestazioni sportive, da iniziative promozionali e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, che sono finalizzate al proprio finanziamento;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale e che sono compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Esercizio Sociale

ART. 15

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre d'ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI

Organi dell'Associazione

ART. 16


Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente.

Assemblee

ART. 17

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.



La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggere nel locale della sede sociale almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

ART. 18

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) elegge il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo.
- d) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- e) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare da almeno un quinto degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla durata della richiesta. Qual ora l'assemblea generale ordinaria dei Soci non approvi il bilancio con il voto contrario di almeno due terzi dei presenti o rappresentati, il Presidente ed il Consiglio Direttivo decadono automaticamente. Il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla riunione dell'Assemblea generale straordinaria dei soci che deve essere convocata, a cura del Presidente stesso, nel termine improrogabile di 30 giorni dalla data di decadenza ed essere effettuata entro i successivi 15 giorni.

ART. 19

L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'associazione nominando i liquidatori.

ART. 20

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'associazione, per cui occorrerà il voto favorevole dei quattro quinti (4/5) degli associati presenti. E per le modifiche statutarie ove occorrerà la maggioranza qualificata di due terzi (2/3) dei Soci presenti o rappresentati.

ART. 21

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione e in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Consiglio Direttivo

ART. 22

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri scelti tra gli associati.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paul B...', with a long horizontal stroke extending to the right.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il vice Presidente ed il Segretario.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione è fatta di volta in volta nel modo ritenuto più idoneo.

Le sedute sono valide quando v'inter venga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta, pertanto, tra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- c) compilare i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare sulla costituzione e scioglimento delle Sezioni Sportive autonome;
- f) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'associazione;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione.

ART. 23

In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina. I membri del Consiglio Direttivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Presidente

ART. 24

Il Presidente, che viene eletto dall'Assemblea generale, ha la rappresentanza e la firma legale dell'associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere d'ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal vice Presidente.

Scioglimento

ART. 25

Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i quattro quinti (4/5) dei presenti aventi diritti di voto, con esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche tra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità sociale, ad Enti o Associazioni con finalità analoghe, che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

Norma finale

ART. 26

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

